

Edizione di martedì 2 dicembre 2025

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Le nuove misure di accelerazione e semplificazione delle opere di realizzazione e riqualificazione degli impianti sportivi

di **Emanuele Nagni**

CONTENZIOSO DEL LAVORO

Deposito in appello di documenti non prodotti in primo grado nel rito lavoro

di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

ESECUZIONE FORZATA

Estinzione del processo esecutivo iscritto a ruolo dal debitore esecutato ai sensi dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c.

di **Paolo Cagliari**, Avvocato

RESPONSABILITÀ CIVILE

Nesso di causalità tra sinistro stradale e infarto miocardico del danneggiato

di **Alessandra Sorrentino**, Avvocato

DIRITTI REALI, CONDOMINIO E LOCAZIONI

Omesso pagamento del premio assicurativo da parte del Condominio nel caso di responsabilità da cose in custodia

di **Saverio Luppino**, Avvocato

DIRITTO E PROCEDIMENTO DI FAMIGLIA

Autosufficienza del figlio maggiorenne e revoca dell'assegnazione della casa familiare

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

CRISI DI IMPRESA

Esercizio dell'azione revocatoria e atto interruttivo della prescrizione

di **Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

DIRITTO BANCARIO

Clausola di salvaguardia e usura originaria

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

OPINIONI E ISTITUZIONI

AI e digitalizzazione: l'innovazione che ridisegna il lavoro degli Studi professionali

di **Milena Montanari**

COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

Come cambierà il settore legale nel 2026

di **Mario Alberto Catarozzo - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications**

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Le nuove misure di accelerazione e semplificazione delle opere di realizzazione e riqualificazione degli impianti sportivi

di Emanuele Nagni

Seminario di specializzazione

Affidamento degli impianti sportivi pubblici tra codice dei contratti e riforma dello sport

Scopri di più

Il d.lgs. 38/2021, attuativo dell'art. 7 della legge delega 86/2019 conferita al Governo, ha introdotto delle procedure che accelerano e semplificano le opere di realizzazione e riqualificazione degli impianti sportivi, non solo attraverso la riduzione dei termini previsti nelle diverse fasi di affidamento, ma anche mediante la semplificazione delle modalità di svolgimento delle conferenze di servizi.

Come noto, il **d.lgs. 28 febbraio 2021, n° 38**, recante le “*misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*”, è stato emesso in **attuazione della l. 8 agosto 2019, n° 86**, con la quale il Governo è stato delegato all'adozione di disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

Il predetto decreto attuativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 68 del 19 marzo 2021 ed entrato in vigore dal 3 aprile 2021, si è concentrato sull'art. 7 della legge delega, specificamente rivolto all'intervento legislativo riguardante **la realizzazione e l'esercizio degli impianti sportivi, la ristrutturazione e il ripristino di quelli già esistenti**, inclusi quelli scolastici.

Segnatamente, il d.lgs. 38/2021 si è occupato dell'affidamento degli impianti sportivi pubblici, intervenendo direttamente sull'*iter* amministrativo che riguarda la costruzione e l'ammodernamento degli impianti, attraverso la **riduzione dei tempi** stabiliti per le singole fasi, oltreché mediante la **semplificazione delle modalità esecutive delle conferenze di servizi**, anche permettendo alle società e alle associazioni sportive utilizzatrici dell'impianto di avanzare le proprie proposte di ristrutturazione e riqualificazione.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2, lett. d) del decreto, invero, rientrano nella definizione di **'impianto sportivo'** tutte le strutture, all'aperto o al chiuso, finalizzate allo svolgimento di manifestazioni sportive, che possano comprendere uno o più spazi dedicati all'attività sportiva della medesima o diversa tipologia, nonché eventuali aree riservate agli spettatori e/o ai servizi accessori e di supporto.

A seguito dell'ultimo aggiornamento legislativo operato con il d.lgs. 29 agosto 2023, n° 120, l'art. 4 del decreto ha stabilito che il soggetto interessato all'intervento di **ammodernamento o costruzione o riqualificazione dell'impianto sportivo**, con particolare riguardo alla relativa messa in sicurezza, debba presentare al Comune o al diverso ente locale o pubblico competente, anche di intesa con una o più delle realtà sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell'impianto, un **documento di fattibilità delle alternative progettuali**, munito di un apposito prospetto economico-finanziario che identifichi la migliore soluzione in termini di rapporto tra costi e benefici per la collettività, in base alle specifiche necessità da raggiungere e ai singoli servizi da erogare.

Per il raggiungimento della complessiva **stabilità economico-finanziaria del progetto** oppure del **miglioramento del territorio sotto il profilo sociale, occupazionale, economico, ambientale e di efficientamento energetico**, tale documento può altresì prevedere non solo la realizzazione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, sempreché complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo, ma anche la piena utilizzazione a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di ogni area di pertinenza dell'impianto.

Se il progetto di intervento viene realizzato su un **impianto preesistente destinato alla dismissione**, il documento di fattibilità delle alternative progettuali può comprendere anche le opere di **demolizione e riedificazione**, nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia e disciplina urbanistica sul territorio interessato. Inoltre, per garantire che l'iniziativa raggiunga il complessivo equilibrio economico-finanziario richiesto dal decreto, oltreché un'adeguata **sostenibilità del progetto** nella misura in cui il soggetto promotore possa ottenere finanziamenti da istituti bancari e finanziari pubblici e privati, il documento di fattibilità può anche ricomprendere il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, le misure di sostegno da parte del Comune o di altre amministrazioni o enti pubblici competenti, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero il trasferimento di superficie o usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione, nonché la cessione della relativa proprietà alle associazioni o società sportive utilizzatrici dell'impianto in via prevalente, in osservanza delle disposizioni del **d.lgs. 22 gennaio 2004, n° 42** (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Peraltro, se il progetto viene presentato con riguardo ad impianti pubblici omologati per una **capienza superiore a sedicimila posti**, il documento di fattibilità può contemplare che l'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali venga autorizzata solo all'associazione o società sportiva utilizzatrice dell'impianto sportivo, entro il rispetto di precisi limiti temporali e spaziali, con la correlata sospensione di autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate ad altri soggetti all'interno di dette aree e i relativi oneri di indennizzo da parte della realtà utilizzatrice.

Così, se l'interessato promuove l'istanza di convocazione di una **conferenza di servizi preliminare** con riguardo al documento di fattibilità cui partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, **il Comune oppure l'ente locale o pubblico** competente in

base all'iniziativa che ne abbia valutato il contenuto con esito positivo deve dichiarare il **pubblico interesse della proposta** entro sessanta giorni dalla relativa proposizione, accordando la propria disponibilità a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per l'ottenimento dei successivi atti di assenso sul progetto.

Con riferimento ai termini stabiliti dal dall'art. 4, co. 4° del decreto, entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza cui è allegato il documento di fattibilità, il **sindaco** dovrà convocare la conferenza di servizi preliminare, che sarà fissata entro i successivi quindici giorni, poiché nel caso della relativa mancata convocazione nei termini previsti il soggetto proponente potrà avanzare direttamente l'istanza di convocazione della conferenza di servizi al **presidente della Regione o all'assessore delegato in materia di sport**, il quale, sentito il sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia, provvederà alla convocazione della conferenza per una data non oltre i quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Durante questo *iter* procedimentale, il Comune può chiedere al soggetto proponente di apportare le modificazioni ritenute necessarie al progetto per superare rapidamente le possibili mancanze oppure gli eventuali aspetti critici della proposta.

Dopo il necessario svolgimento della **conferenza di servizi decisoria** in cui è prevista la partecipazione di tutti i soggetti competenti per il progetto presentato, il Comune o l'ente locale o pubblico interessato potrà richiedere al soggetto proponente eventuali ulteriori modifiche strettamente necessarie per la valutazione positiva del progetto, deliberandone l'approvazione entro sessanta giorni dalla relativa presentazione. Inoltre, qualora il progetto richieda l'attuazione di atti di competenza regionale, la conferenza di servizi sarà convocata dalla Regione competente, che delibererà entro novanta giorni dalla proposizione del progetto e, se la conferenza di servizi definitiva non sia stata convocata entro quindici giorni dalla presentazione, le associazioni e le società sportive potranno avanzare un'istanza di convocazione al **Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica da esso delegata in materia di sport**, che provvederà entro i trenta giorni dalla ricezione della richiesta alla convocazione della conferenza non oltre i successivi venti giorni.

Pertanto, il **provvedimento finale** corredato degli eventuali pareri dei soggetti interessati sostituirà ogni diverso atto autorizzatorio necessario all'esecuzione delle opere, costituendo la **dichiarazione della relativa pubblica utilità, indifferibilità e urgenza**, compresa quella degli interventi da realizzare nelle aree di pertinenza. Infine, per il successivo avvio dell'esercizio dell'impianto, si renderà comunque necessaria l'attivazione di ogni **procedura di agibilità** e della **segnalazione di inizio attività** di cui alla normativa in materia di prevenzione incendi, nonché, per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'intera iniziativa, il provvedimento finale potrà ricomprendere la concessione di contributi pubblici e di diverse tipologie di sostegno pubblico ovvero particolari esenzioni, deroghe o diverse misure di favore alla riscossione delle imposte comunali sull'impianto sportivo e sulle aree e attività economiche ad esso collegate.

Il d.lgs. 38/2021 ha quindi riordinato e riformato la normativa vigente in tema di

ammodernamento e costruzione degli impianti sportivi, riducendo i termini delle relative fasi di affidamento e razionalizzando le modalità esecutive delle conferenze di servizi, per favorire la semplificazione del procedimento amministrativo dal lato delle **società e associazioni sportive dilettantistiche o professionistiche** che intendano realizzare o riqualificare gli impianti per l'esercizio delle proprie attività.

**Seminario di specializzazione**

Affidamento degli impianti sportivi pubblici tra codice dei contratti e riforma dello sport

[Scopri di più](#)

CONTENZIOSO DEL LAVORO

Deposito in appello di documenti non prodotti in primo grado nel rito lavoro

di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

Contenzioso del lavoro: tra diritto processuale e diritto sostanziale

Scopri di più

Cass., sez. lav., 11 novembre 2025, n. 29741, Pres. Doronzo, Est. Amendola

[1] Processo di cognizione – Controversie individuali di lavoro – Appello – Deposito di nuovi documenti – Ammissibilità.

Il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta e il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado.

CASO

[1] La vicenda oggetto del presente commento origina dal ricorso presentato da un lavoratore dipendente presso un istituto di credito per l'accertamento dell'inquadramento contrattuale e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive.

In riforma della sentenza di rigetto emessa all'esito del giudizio di prime cure, e "previo svolgimento di attività istruttoria", la Corte d'Appello di Catania accoglieva parzialmente le domande attoree. In particolare, il giudice di secondo grado evidenziava l'errore commesso dal tribunale nel non aver ordinato l'esibizione dei fogli presenza, aventi ad oggetto circostanze determinanti ai fini di accertare l'inquadramento contrattuale del lavoratore; conseguentemente, la Corte considerava "ammissibile e rilevante la documentazione prodotta dall'appellante acquisendola ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c.", giungendo al convincimento circa l'esatto inquadramento contrattuale del ricorrente.

Avverso tale decisione, l'istituto di credito proponeva ricorso per cassazione denunciando, per quanto di interesse ai fini del presente commento, violazione e falsa applicazione, ex art. 360,

n. 3), c.p.c., degli artt. 345, 3°co., e 437, 2°co, c.p.c., criticando la Corte territoriale per avere acquisito in grado d'appello i "fogli presenza", nonostante il primo giudice avesse dichiarato la decadenza dell'attore con ordinanza istruttoria e contestandone l'indispensabilità.

SOLUZIONE

[1] La Cassazione, per i motivi che verranno di seguito illustrati, giudica infondato tale motivo di ricorso, mediante il quale parte ricorrente ha sostanzialmente contestato l'acquisizione in secondo grado dei fogli delle presenze, prodotti dalla difesa del lavoratore solo innanzi alla Corte d'Appello.

Rigettato il ricorso, la decisione emessa dalla corte siciliana ha trovato integrale conferma.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Cassazione riguarda l'ammissibilità, in grado d'appello, di prove documentali prodotte dalla parte solo davanti al giudice di seconde cure.

Il dato normativo da cui muovere, nel caso di specie, non è tanto rappresentato dalla norma generale di cui all'art. 345, 3°co., c.p.c. – il quale, come noto, prevede che nel giudizio d'appello non possano essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile – bensì il successivo art. 437, 2°co., c.p.c., che con specifico riguardo al processo del lavoro dispone che «Non sono ammessi nuovi mezzi di prova [...] salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga *indispensabili ai fini della decisione della causa*».

Sul concetto di indispensabilità della prova nuova ai fini della decisione della causa è doveroso richiamare il noto arresto di Cass. civ., sez. un., 4 maggio 2017, n. 10790 (in *Riv. dir. proc.*, 2019, 547 ss., con nota di E. Merlin, *Indispensabilità delle prove e giudizio di appello*), la quale, con riguardo al previgente testo dell'art. 345, 3°co., c.p.c., ha avuto modo di chiarire come, a tal fine, debba intendersi la prova di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (conf., tra le più recenti, Cass. civ., sez. lav., 21 giugno 2025, n. 16646, secondo cui «Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, 2°co., c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado»; e Cass. civ., sez. lav., 12 giugno 2024, n. 16358).

Ciò vale, a maggior ragione, all'interno del processo del lavoro. Come insegnato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, infatti, in tale rito occorre temperare il principio dispositivo con quello dell'accertamento della verità, sicché, ai sensi dell'art. 437, 2° co., c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta e il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (in tal senso, Cass. civ., sez. lav., 19 agosto 2024, n. 22907; Cass. civ., sez. lav., 15 maggio 2018, n. 11845).

Tale indirizzo è quello seguito dalla Cassazione nella pronuncia in commento, la quale ha rilevato come i giudici d'appello abbiano, evidentemente, in modo corretto effettuato un giudizio di idoneità, delle nuove prove documentali allegate in secondo grado, a eliminare incertezze sulla sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa del ricorrente.

A tal riguardo si ricorda, peraltro, come il recente arresto di Cass. civ., 27 novembre 2023, n. 32815, abbia statuito che nel giudizio di legittimità, qualora venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la Suprema Corte, in quanto chiamata ad accertare un *error in procedendo*, è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa.

Master di specializzazione**Contenzioso del lavoro: tra diritto processuale e diritto sostanziale****Scopri di più**

ESECUZIONE FORZATA

Estinzione del processo esecutivo iscritto a ruolo dal debitore esecutato ai sensi dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c.

di **Paolo Cagliari, Avvocato**

Pratica Professionale

DELEGATO ALLE VENDITE
Momenti di confronto su casi pratici


AMPIO SPAZIO AI QUESITI

Scopri di più

Trib. Verona, 18 luglio 2025 – Est. Burti

Espropriazione immobiliare – Iscrizione a ruolo del processo esecutivo da parte del debitore esecutato – Mancato deposito dell'istanza di vendita o della documentazione prescritta dall'art. 567 c.p.c. – Inefficacia del pignoramento – Assenza di istanza rivolta al giudice dell'esecuzione dal debitore che iscrive a ruolo il processo esecutivo – Estinzione

Massima: *“Va dichiarata l'estinzione del processo esecutivo iscritto a ruolo dal debitore esecutato ai sensi dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c., sia quando il creditore non abbia depositato l'istanza di vendita e la documentazione prescritta dall'art. 567 c.p.c. nel termine di quarantacinque giorni dal perfezionamento della notifica dell'atto di pignoramento alla parte esecutata, sia quando all'iscrizione a ruolo non si accompagni una rituale istanza indirizzata dal debitore al giudice dell'esecuzione, non essendo sufficiente la mera riserva di presentarla in un momento successivo”.*

CASO

Dopo avere ricevuto la notifica di un atto di pignoramento immobiliare, i debitori esecutati iscrivevano a ruolo il processo esecutivo ai sensi dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c., dichiarando che, in un secondo momento, avrebbero depositato un'istanza di conversione del pignoramento.

Tale istanza veniva depositata dopo circa due mesi, senza che il creditore procedente avesse, nel frattempo, formulato istanza di vendita e dimesso, oltre all'atto di precetto completo della relazione di notifica, la documentazione prescritta dall'art. 567 c.p.c.

SOLUZIONE

[1] Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione del processo esecutivo, in quanto, da un lato, il pignoramento era divenuto inefficace in conseguenza della mancata evasione, da parte del creditore, degli adempimenti prescritti da gli artt. 557 e 567 c.p.c. nei termini

all'uopo previsti e, dall'altro lato, i debitori esegutati, iscrivendo a ruolo il processo esecutivo, non avevano ottemperato all'onere di formulare contestualmente un'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione.

QUESTIONI

[1] L'ordinanza che si annota si è occupata di una fattispecie che non si verifica di frequente: l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo a cura (non del creditore procedente, ma) del debitore esegutato.

Tale ipotesi è contemplata e regolata dall'art. 159-ter disp. att. c.p.c., disposizione introdotta dal d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, in l. 6 agosto 2015, n. 132, allo scopo di porre rimedio alle problematiche emerse a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dell'iscrizione a ruolo del processo esecutivo.

Più precisamente, fino al 2014 al pignoramento (che segna l'inizio dell'espropriazione forzata) faceva seguito – senza soluzione di continuità – l'instaurazione del processo esecutivo innanzi al giudice competente, giacché l'ufficiale giudiziario doveva depositare senza ritardo presso la cancelleria del tribunale il verbale del pignoramento mobiliare o l'atto di pignoramento presso terzi o immobiliare notificato, affinché fosse formato il fascicolo dell'esecuzione; dopo le modifiche alla disciplina processuale introdotte nel 2014, invece, l'onere di iscrivere a ruolo il processo esecutivo grava sul creditore, che, una volta ricevuto dall'ufficiale giudiziario il verbale di pignoramento ovvero l'atto di pignoramento notificato, deve depositarlo, unitamente al titolo esecutivo e al precetto, con la richiesta di iscrizione a ruolo (essendo venuto meno, per effetto del d.lgs. 164/2024, l'obbligo di dimettere anche la relativa nota, resa superflua dall'attuale infrastruttura e configurazione del processo civile telematico).

È evidente, dunque, l'interesse del creditore a completare nel più breve tempo possibile l'iscrizione a ruolo: vuoi perché il termine all'uopo previsto, a pena di inefficacia del pignoramento, è molto ristretto (soprattutto per l'espropriazione mobiliare presso il debitore e per quella immobiliare, essendo di quindici giorni dalla consegna degli atti da parte dell'ufficiale giudiziario, mentre è di trenta giorni nel caso di espropriazione mobiliare presso terzi), vuoi perché, in assenza di un fascicolo del processo esecutivo, è precluso il deposito dell'istanza di vendita (e, nel caso di espropriazione immobiliare, della documentazione prescritta dall'art. 567 c.p.c.), da effettuarsi, anche in questo caso a pena di inefficacia del pignoramento, entro quarantacinque giorni dal compimento di quest'ultimo (art. 497 c.p.c.).

Può accadere, tuttavia, che sorga l'esigenza per un soggetto diverso dal creditore di proporre un'istanza o un ricorso al giudice dell'esecuzione quando il processo esecutivo non è ancora stato iscritto a ruolo dal creditore medesimo: in tali casi, sarà questo soggetto a doversi fare carico dell'incombente, secondo le modalità dettate dall'art. 159-ter disp. att. c.p.c., la cui finalità è da rinvenirsi proprio nel rendere possibile la formale instaurazione del processo esecutivo indipendentemente dall'iniziativa del creditore, quando l'interesse sorga in capo a qualcun altro.

Si tratta, come evidenziato anche nell'ordinanza che si annota, di un istituto che ha carattere eccezionale, perché in qualche misura sovverte le regole che vedono nel creditore la parte tenuta a porre in essere, a pena di estinzione o di improcedibilità, gli atti di impulso del processo esecutivo, *in primis* quello che ne determina l'incardinamento avanti al giudice competente (attraverso l'iscrizione a ruolo).

L'art. 159-ter disp. att. c.p.c. stabilisce che:

- chi, prima che il creditore abbia iscritto a ruolo il processo esecutivo, deposita un atto o un'istanza, provvede (anche) all'iscrizione a ruolo, depositando una copia dell'atto di pignoramento;
- il creditore, nei termini fissati dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 c.p.c., deve depositare, a pena di inefficacia del pignoramento, copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni.

La norma, come rilevato dal Tribunale di Verona, si discosta da quella recata dall'art. 557 c.p.c. solamente per ciò che attiene al soggetto (necessariamente diverso dal creditore pignorante) da cui proviene l'istanza di iscrizione a ruolo del processo esecutivo e per il corredo dei documenti da depositare (il solo atto di pignoramento, di cui è senz'altro in possesso il debitore esecutato, essendogli stato notificato, mentre è più difficile immaginare come possa disporre il creditore che intenda depositare un ricorso per intervento), mentre il pignorante, nel rispetto del termine di cui all'art. 557 c.p.c., deve depositare l'atto di precetto e il titolo esecutivo.

Al di là di questi aspetti peculiari, la procedura esecutiva rimane retta dalle regole ordinarie: in particolare, il creditore non è esentato dal rispetto dei termini acceleratori previsti a suo carico a pena di inefficacia sopravvenuta del pignoramento.

Nel contempo, l'iscrizione a ruolo da parte del debitore si giustifica in tanto in quanto, contestualmente a essa, venga sottoposta al giudice dell'esecuzione un'istanza il cui esame non può essere differito: in ciò, d'altra parte, consiste la *ratio* della norma, introdotta proprio allo scopo di rendere materialmente possibile presentare una richiesta che, altrimenti, non troverebbe una sede in cui essere veicolata e sarebbe pertanto destinata a rimanere sottratta al vaglio dell'organo giudiziario competente a esaminarla e a delibarla.

Ne è riprova la lettera dell'art. 159-ter disp. att. c.p.c., che, non a caso, prevede che l'iscrizione a ruolo da parte di un soggetto diverso dal creditore prima che questi vi abbia provveduto dev'essere effettuata da chi deposita un'istanza (per esempio, di riduzione del pignoramento ex art. 497 cod. proc. civ., o di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.) da presentare *in limine litis*, prima ancora che scada il pur ristrettissimo termine fissato dall'art. 557 c.p.c. per l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo da parte del creditore, onde evitare che l'azione esecutiva prosegua; il medesimo interesse può sorgere quando debba essere proposta un'opposizione al cumulo dei mezzi espropriativi ex art. 483 c.p.c., oppure un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. o agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c.

Se così non fosse, il debitore non avrebbe alcun motivo di surrogarsi al creditore in tale adempimento.

Tenuto conto della finalità sottesa all'art. 159-ter disp. att. c.p.c., il Tribunale di Verona ha, dunque, rilevato come l'assenza di una rituale istanza del debitore depositata contestualmente all'iscrizione a ruolo del processo esecutivo determini l'estinzione di quest'ultimo: vi è, in altre parole, una necessaria e fisiologica simbiosi tra l'adempimento amministrativo (rappresentato dall'iscrizione a ruolo) e la richiesta rivolta al giudice dell'esecuzione, che sola giustifica l'iniziativa di carattere surrogatorio assunta dall'esecutato, non potendosi ravvisare un altro interesse che possa sorreggerla.

Istanza che, dunque, dev'essere contestuale all'iscrizione a ruolo, non essendo sufficiente la mera riserva di presentarla in un momento successivo, venendo meno, in caso contrario, la legittimazione straordinaria del soggetto diverso dal creditore a curare l'incombente che incardina il processo esecutivo: la contestualità va ravvisata come necessaria in virtù di un'interpretazione della norma non solo letterale, ma pure sistematica, non potendo altrimenti essere verificato l'interesse concreto e attuale del debitore a compiere un adempimento che, in via ordinaria, è posto, a pena d'inefficacia del pignoramento, a carico del creditore.

Allo stesso modo, può considerarsi venuto meno l'interesse del debitore alla decisione sull'istanza depositata contestualmente all'iscrizione a ruolo quando il pignoramento – come avvenuto nella fattispecie oggetto dell'ordinanza annotata – sia divenuto inefficace per effetto e in conseguenza della mancata tempestiva evasione, da parte del creditore procedente, degli incombeni su di lui gravanti (deposito dell'atto di precetto e del titolo esecutivo, dell'istanza di vendita e della documentazione prescritta dall'art. 567 c.p.c.).

La peculiare modalità con cui l'atto di pignoramento viene portato a conoscenza dell'ufficio giudiziario, infatti, non elide l'onere per il creditore pignorante di compiere comunque gli atti di impulso della procedura esecutiva a pena d'inefficacia del pignoramento stesso.

L'iscrizione a ruolo da parte del debitore, d'altra parte, non determina la sospensione della decorrenza dei termini acceleratori e perentori entro i quali il creditore deve porre in essere dette attività di impulso, eventualmente configurabile solo allorquando, a seguito dell'istanza del debitore, sia stata disposta la sospensione del processo esecutivo.

Tenuto conto di ciò, in capo alla parte esecutata non può essere ravvisato un interesse giuridicamente rilevante alla pendenza *sine die* del vincolo espropriativo, ma soltanto un interesse a che il giudice dell'esecuzione decida immediatamente l'istanza endoesecutiva proposta unitamente all'iscrizione a ruolo: decisione che logicamente presuppone la perdurante efficacia del pignoramento e, con essa, la pendenza del processo esecutivo.

RESPONSABILITÀ CIVILE

Nesso di causalità tra sinistro stradale e infarto miocardico del danneggiato

di **Alessandra Sorrentino, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Danno alla persona: punti fermi e problemi irrisolti

Scopri di più

[Cass. civ., Sez. III, ord., 26.06.2025, n. 17179 – Pres. Rubino – Rel. Fanticini](#)

Nesso di causalità – Particolare condizione del danneggiato – Irrilevanza – Responsabilità del danneggiante per tutte le conseguenze dell'illecito – Riduzione proporzionale – Principio “thin skull rule”

[1] In tema di responsabilità civile, in applicazione della cosiddetta “thin skull rule”, l'autore del comportamento imputabile risponde per intero di tutte le conseguenze scaturenti dalla sua condotta secondo normalità, non potendo operarsi una riduzione proporzionale o un'esclusione della responsabilità in ragione della particolare condizione in cui versa il danneggiato.

CASO

L'attore, coinvolto in un tamponamento stradale, conveniva in giudizio il conducente del veicolo danneggiante e la compagnia assicurativa con cui il veicolo era assicurato per RCA, onde ottenere il risarcimento dei danni subiti, ivi compreso il danno alla salute derivante da un infarto miocardico, non letale, ritenuto conseguenza causale del sinistro.

Il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda.

La Corte d'Appello, investita del gravame, riformava integralmente la decisione di primo grado, rigettando la richiesta risarcitoria, ritenendo che l'urto fosse di lieve entità e che il danneggiato presentasse notevoli fattori di rischio coronarico preesistenti (sesso maschile, età, fumo, sovrappeso, diabete mellito, ipertensione arteriosa). Pur dando atto che lo stress emotivo, correlato al sinistro, potesse avere agito come concausa della complicazione della placca ateromatosa preesistente, la Corte di merito riteneva che l'infarto rappresentasse un evento eccezionale che, in base ad una valutazione *ex ante* e secondo l'*id quod plerumque accidit*, non consegue, secondo il principio della regolarità causale, ai sinistri stradali come quello di specie.

Il danneggiato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione e la falsa applicazione delle norme di diritto in tema di nesso di causalità.

SOLUZIONE

In tema di responsabilità civile per danni alla persona, la preesistenza di fattori di rischio e condizioni patologiche nel danneggiato non è idonea, di per sé, ad interrompere il nesso causale tra la condotta illecita e l'evento dannoso. Il giudice di merito viola i principi in materia di causalità civile, qualora escluda il nesso causale tra un sinistro (anche di lieve entità) e l'infarto miocardico occorso al danneggiato, fondando la propria decisione su un generico criterio dell'*id quod plerumque accidit* e qualificando l'evento come eccezionale. Tale conclusione si pone in contrasto con il c.d. "*thin skull rule*", secondo cui l'autore del comportamento imputabile è responsabile per tutte le conseguenze da esso scaturenti, anche se aggravate dalle particolari condizioni del soggetto danneggiato.

QUESTIONI

La Corte territoriale aveva fondato la propria decisione sull'esclusione, nel caso di specie, del nesso causale tra sinistro stradale ed evento, sostenendo che l'infarto miocardico era "*sicuramente un evento eccezionale*", ossia "*un'ipotesi talmente improbabile da potersi ragionevolmente escludere la sua derivazione causale dall'incidente stradale*". Tale conclusione derivava da una valutazione *ex ante*, condotta secondo l'*id quod plerumque accidit*, in base alla quale eventi gravi, come l'infarto, non sono una conseguenza tipica di sinistri stradali di lieve entità, quali il tamponamento.

La Suprema Corte ha censurato la **motivazione** della Corte d'Appello, che ha ritenuto **non perspicua**, insufficiente e **lacunosa**, per due ragioni fondamentali, che costituiscono errori di diritto e logica.

In primo luogo, la Corte di merito aveva basato la sua decisione su un "*postulato apodittico*". Il principio secondo cui "*da un sinistro lieve non derivano, solitamente, danni gravi*" era stato assunto come una verità assoluta, anziché come una semplice presunzione statistica.

La Suprema Corte, invece, ha sottolineato che si tratta di una **presunzione e non di un dato inconfutabile**, in quanto, pur essendo generalmente vero che un sinistro lieve non causa infarto, non si può escludere tale conseguenza senza un'analisi specifica.

Utilizzare una presunzione generale per risolvere un caso specifico, senza analizzarne le particolarità, si risolve in una "*petizione di principio*".

In sostanza, il giudice d'appello ha dato per scontato ciò che doveva dimostrare: ha escluso il nesso causale tra condotta ed evento non perché fosse provato che non esistesse, ma perché "*in genere*", secondo l'*id quod plerumque accidit*, non accade.

L'altro errore cruciale della gravata pronuncia consiste nel fatto che la motivazione del giudice d'appello, pur invocando correttamente i principi giurisprudenziali in tema di nesso causale, non ha condotto ***“alcuna analisi sul grado di probabilità”***.

Di conseguenza, ***“è mancato un compiuto accertamento del nesso causale secondo la nota regola del «più probabile che non» riferita allo specifico caso esaminato”***.

L'accertamento, secondo gli Ermellini, non deve basarsi su ciò che è *“regolare”* in astratto, ma su quanto sia *“più probabile che non”* che la condotta illecita abbia avuto efficacia causale (o concausale) nella fattispecie concreta: quindi, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere accertato che il sinistro ed il conseguente stress emotivo era più probabile che non nella produzione dell'infarto miocardico.

Un ulteriore aspetto esaminato dalla Corte di legittimità è quello delle **concause** nella produzione del danno.

Gli Ermellini hanno evidenziato che, ai fini risarcitori, la condotta lesiva (il tamponamento) può costituire anche **solo una concausa dell'evento verificatosi** e che **l'esistenza di concause naturali non esclude la responsabilità del danneggiante**.

In questo contesto, la Suprema Corte ha attribuito grande rilievo alle risultanze peritali, che la Corte d'Appello aveva di fatto ignorato o superato con un postulato generale.

Infatti, la CTU in appello aveva riconosciuto che lo stress emotivo correlato al sinistro aveva svolto *“un'azione necessaria, ancorché da sola non sufficiente, alla verifica dell'infarto miocardico”*. E la stessa Corte territoriale aveva riconosciuto che il tamponamento *“può avere agito come concausa della complicazione della placca ateromatosa”*.

Orbene, riconoscere un'azione **necessaria** (anche se da sola non sufficiente) implica che, senza quel fattore (lo stress da sinistro), l'infarto non si sarebbe verificato in quel momento o con quella modalità. Tale efficacia causale rilevante, se valutata con il criterio del *“più probabile che non”*, è sufficiente a fondare la responsabilità civile.

Pertanto, la motivazione della Corte d'Appello era stata **lacunosa ed inidonea a giustificare lo scostamento dalle contrarie conclusioni dei consulenti tecnici d'ufficio**, che avevano riconosciuto un rapporto di concausalità in termini probabilistici.

In sintesi, la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali avrebbe imposto alla Corte di merito di spostare il *focus* dall'astratta probabilità statistica (cosa succede generalmente) alla **probabilità logica e scientifica specifica** (cosa è successo con maggiore probabilità in quel determinato soggetto, tenendo conto delle sue condizioni preesistenti).

Infine, la sentenza impugnata, dopo aver enumerato i preesistenti fattori di rischio coronarico del ricorrente (diabete, obesità, ipertensione, fumo), ha **apoditticamente** attribuito interamente

a tali fattori l'insorgenza dell'infarto, escludendo la responsabilità del danneggiante, senza spiegare per quale motivo lo stress connesso all'incidente sia da ritenersi irrilevante.

La Suprema Corte ha richiamato, invece, il principio, già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, noto come "*thin skull rule*" (c.d. "regola del cranio fragile" o "principio di integrale risarcimento").

Tale principio stabilisce che **la particolare condizione del danneggiato**, la sua vulnerabilità fisica ovvero le sue condizioni patologiche, **non giustificano una riduzione proporzionale del risarcimento, né l'esclusione del nesso causale, se la condotta illecita ha agito come concausa.**

L'accertamento di questa efficacia causale rilevante deve essere compiuto secondo il criterio del "*più probabile che non*" riferito al caso specifico esaminato. Se, in base a tale criterio, si stabilisce che l'atto illecito ha costituito una **concausa necessaria** per il verificarsi dell'evento, come, nel caso specifico, lo stress da sinistro che ha agito come fattore scatenante dell'infarto in un soggetto vulnerabile, allora **il danneggiante è responsabile del danno nella sua interezza.**

Quindi, nel caso *de quo*, se la placca ateromatosa del ricorrente era preesistente e suscettibile di complicazione, l'attivazione di tale processo da parte dello stress post-sinistro configura il nesso di concausalità, sufficiente a fondare la responsabilità civile del danneggiante nella causazione dell'infarto.

Nella situazione all'esame della Corte, il c.d. "*thin skull rule*" impone di non ridurre o escludere la responsabilità del danneggiante, poiché l'agente causale (il sinistro) ha trovato un terreno fertile e vulnerabile (le placche preesistenti) per produrre l'evento dannoso più grave (l'infarto).

Mentre la Corte territoriale aveva sostituito l'analisi probatoria, più complessa, richiesta dalla legge con un mero **postulato generale di eccezionalità**, violando così i principi che regolano l'accertamento della causalità in sede civile.

Seminario di specializzazione

Danno alla persona: punti fermi e problemi irrisolti

Scopri di più

DIRITTI REALI, CONDOMINIO E LOCAZIONI

Omesso pagamento del premio assicurativo da parte del Condominio nel caso di responsabilità da cose in custodia

di Saverio Luppino, Avvocato

Master di specializzazione

**Gestire il condominio nel diritto vivente:
strumenti, casi e prospettive**

Scopri di più

[Corte di Appello di Ancona, Sentenza del 29 luglio 2025, Seconda Sezione Civile, Presidente Estensore Giudice Dott. G. Federico.](#)

Massima: *“In caso di omesso pagamento del premio assicurativo per danni derivanti da responsabilità civile, l'amministratore di condominio per andare esente da responsabilità, deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile (informazione condomini, fissazione assemblea condominiale, recupero somme presso i morosi) per procurarsi il denaro sufficiente e di aver eseguito il pagamento del premio assicurativo non appena messo in condizione, dalla compagine condominiale, di poterlo fare”.*

CASO

Tizia con atto di citazione conveniva innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno il Condomino Beta, al fine di ottenere, ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., la condanna del medesimo al pagamento dei danni subiti per la somma di € 41.041,49, in occasione di una caduta avvenuta nel 2013 mentre l'attrice si trovava a scendere le scale del Condominio Beta sito in San Benedetto del Tronto.

Segnatamente Tizia, insieme alla propria figlia, si recava all'interno del fabbricato presso lo studio della Dott. Sempronio; al termine della visita la medesima mentre scendeva i gradini del fabbricato – **privi di corrimano e presidi antiscivolo** – scivolava rovinosamente e riportava gravi lesioni.

Vani sono stati i tentativi della medesima di addivenire ad una composizione della lite mediante trattativa stragiudiziale con la Alfa quale compagnia assicurativa del Condominio Beta – ad ella indicata dall'attuale amministratore Mevio – atteso che l'impresa rappresentava l'impossibilità di provvedere al pagamento dei danni, essendo stato **omesso il pagamento del premio assicurativo** da parte del Condominio.

Si costituiva in giudizio il Condomino Beta, il quale chiedeva il rigetto delle domande

avversarie eccependo l'imprudenza della condotta di Tizia e chiedeva altresì di essere autorizzato dal Tribunale a chiamare **in manleva** Mevio in proprio e quale legale rappresentante della società Epsilon, quale **amministratore** del Condominio Beta al momento del sinistro per cui è lite.

In particolare, Mevio avrebbe dovuto manlevare il Condominio Beta per l'eventuale condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a seguito della caduta, in quanto responsabile **in proprio** del mancato pagamento del premio assicurativo della polizza danni derivanti da responsabilità civile.

Si costituiva in giudizio Mevio, in proprio e in qualità di legale rappresentante della società Epsilon, contestando sia la sussistenza di responsabilità a suo carico (*an* della domanda), ma anche la quantificazione del danno prospettata da parte attrice (*quantum* della domanda).

Infine, deduceva l'esclusione di qualsivoglia tipo di responsabilità rispetto alla non operatività della polizza assicurativa per danni derivanti da responsabilità civile *"in quanto il mancato pagamento del premio assicurativo doveva ritenersi imputabile al condominio"*.

Chiedeva, altresì, di essere ammesso alla chiamata in causa della **propria** compagnia assicuratrice Gamma per danni derivanti da responsabilità professionale nell'esercizio della libera professione di amministratore di condominio e la compagnia Delta con la quale dal 20 agosto 2020 aveva stipulato una nuova polizza assicurativa per responsabilità professionale.

La compagnia Gamma e Delta costitutesi in giudizio, deducevano che il soggetto giuridico che amministrava il condominio all'epoca del sinistro era l'impresa Epsilon che tuttavia non era assicurata, posto che entrambe le polizze erano state stipulate da Mevio in proprio.

Con sentenza n. 478 del 5 luglio 2024, il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava la domanda risarcitoria di parte attrice condannando la medesima al pagamento delle spese di lite nei confronti di tutti gli altri contraddittori.

Specificamente, il giudice del primo grado rilevava che Tizia **non avesse soddisfatto l'onere della prova** posto a suo carico ai sensi dell'art. 2697 c.c., *"e che la verifica dell'evento doveva ricondursi alla condotta colposa dell'attrice, idonea ad interrompere il nesso causale ed a configurare il caso fortuito, con esclusione della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c."*.

Soccombente in primo grado, Tizia, interponeva appello avverso la ridetta sentenza *"chiedendo l'accoglimento del gravame e la conseguente riforma della pronuncia di prime cure, per non avere il Tribunale correttamente valutato le risultanze istruttorie"*.

Si costituivano le parti appellate chiedendo l'integrale rigetto del gravame interposto da Tizia e la conferma della sentenza di primo grado.

SOLUZIONE

La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da Tizia, avverso la sentenza n. 478/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, condannava il Condominio Beta al pagamento in favore di Tizia di € 10.083,71, somma già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi, nonché al pagamento di € 760,00 oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dall'esborso al saldo; condannava la società Epsilon a tenere indenne il Condominio Beta di quanto sarà tenuto a versare all'appellante Tizia; rigettava la domanda proposta da Mevio in proprio e quale legale rappresentante della società Epsilon nei confronti della società Gamma e Delta; condannava il Condominio Beta alla refusione e a favore della appellante Tizia di metà delle spese di entrambi i gradi, che si compensano per il residuo, e che vengono liquidate per l'intero, quanto al primo grado in € 3.700,00, di cui € 850,00 per esborsi; il tutto oltre rimborso spese generali, IVA 22% e CPA 4%; condannava altresì Mevio in proprio ed in qualità di legale rappresentante della società Epsilon a rifondere al Condominio Beta nonché alla società Gamma e Delta le spese di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge; poneva infine le spese di CTU a carico del Condominio Beta e di Mevio in proprio e quale legale rappresentante della Società Epsilon in ragione della metà e a carico di ciascuna parte.

QUESTIONI

Tizia soccombente in primo grado, come anticipato in rassegna fattuale interponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno sulla base di tre motivi, che la Corte di Appello di Ancona ha ritenuto esaminare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.

L'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice non avrebbe ritenuto soddisfatto l'onere della prova a carico della medesima relativamente all'accaduto che ribadiva essersi così verificato *“approntandosi a scendere le scale aveva perso l'equilibrio e, non avendo trovato alcun punto cui aggrapparsi, era caduta dai primi gradini fino al pianerottolo successivo riportando lesioni personali. La mancanza del corrimano lungo la scala aveva determinato l'evento lesivo, dovendo dunque ravvisarsi il nesso causale tra la res ed il danno, come confermato dalle testimonianze assunte ed erroneamente valutate dal giudice di prime cure, soprattutto con riferimento alla testimonianza della figlia”*.

La Corte di Appello di Ancona valutava le censure tutte fondate.

In primo luogo occorre evidenziare che la responsabilità per cui è causa è annoverata e disciplinata ai sensi dell'art. 2051 c.c. il quale dispone che *“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”*.

Tale norma prevede una responsabilità in capo al custode del bene da cui eventualmente derivi un pregiudizio a cose o persone.

Invero, affinché possa dirsi integrata la responsabilità da cose in custodia occorre che vi sia la **sussistenza del rapporto di custodia con la cosa** che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto

che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa.

La Suprema Corte di Cassazione sul punto ha elaborato tre elementi chiave per definire il potere di custodia: *“1) il potere di controllare la cosa 2) il potere di modificare la situazione di pericolo insista nella cosa o che in essa si è determinata 3) quello infine di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno”*^[1].

In materia di condominio negli edifici, per orientamento giurisprudenziale costante

La responsabilità in questione peraltro è di **natura oggettiva**, infatti, l'art. 2051 c.c., nel delineare la responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa che egli ha in custodia, introduce un criterio di imputazione **di natura oggettiva**, che prescinde completamente da qualsiasi valutazione sulla condotta soggettiva del custode e, quindi, da ogni profilo di colpa.

La disposizione fonda la responsabilità esclusivamente sull'**accertamento del nesso causale** tra la cosa e l'evento dannoso: è sufficiente dimostrare che il danno sia stato provocato dalla cosa oggetto di custodia affinché sorga in capo al custode l'obbligo risarcitorio. In tale schema, l'unico elemento idoneo a interrompere tale rapporto causale – e quindi ad escludere la responsabilità – è rappresentato **dal caso fortuito**, inteso in senso ampio come fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, che si inserisce nella sequenza causale rendendo impossibile imputare l'evento alla cosa custodita.

Ne deriva che la **responsabilità ex art. 2051 c.c.** non richiede la prova di un comportamento colposo del custode, ma si **fonda su un meccanismo di responsabilità “per rischio”**, nel quale grava sul custode stesso l'onere di dimostrare l'esistenza di un fattore fortuito tale da escludere la derivazione dell'evento dalla cosa. Solo tale dimostrazione può liberarlo dal vincolo risarcitorio che, diversamente, opera in via presuntiva e automatica.

In materia di condominio negli edifici, **il Condominio** quale Ente di gestione custode dei singoli beni e dei servizi comuni è **tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno**, e risponde in base all'art. 2051 c.c., dei danni da queste cagionati.

Ebbene, la Corte di Appello di Ancona facendo proprio l'orientamento consolidato della Corte di legittimità ha rilevato che in materia di responsabilità per danni da cose in custodia ai fini della integrazione della medesima rileva *“la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”*^[2].

Nel caso per cui è lite l'appellante si trovava ad aver perso l'equilibrio all'atto di scendere dalle scale e non avendo trovato un appoggio – corrimano laterale – rovinava a terra.

La mancanza del presidio/corrimano sul muro laterale, la cui installazione non era obbligatoria considerata la data di realizzazione del fabbricato, è stata considerata *“decisiva ai fini dell'accertamento del nesso eziologico tra la res ed il sinistro”*, quale fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del Condominio Beta stesso, *“dovendo prescindere dall'accertamento di una colpa specifica per violazione di norme di legge, rilevante nella diversa fattispecie di responsabilità ex art. 2043 c.c.”*.

Questo in ragione del fatto che la presenza del corrimano avrebbe impedito al Tizia di rovinare al suolo, soprattutto in considerazione dell'ulteriore circostanza della mancanza di altri presidi di sicurezza quali le strisce antiscivolo sui singoli gradini.

Tuttavia, la Corte del gravame ha riconosciuto in capo alla appellante una carenza, seppur minima di diligenza.

Il collegio infatti ha ritenuto che *“l'appellante nell'affrontare la discesa delle scale condominiali, che non conosceva bene ma che aveva già percorso in salita, e che erano visibilmente sfornite di corrimano, avrebbe dovuto adottare una maggiore diligenza ed attenzione”*.

La condotta della appellante, invero, non è stata ritenuta imprevedibile e comunque tale da integrare il caso fortuito necessario per interrompere il nesso di causalità ma tale da contribuire in misura prevalente alla determinazione dell'evento *“con conseguente attribuzione in capo alla danneggiata di un concorso di colpa in misura del 60% ai sensi dell'art. 1227 c.c.”*.

In sostanza il giudice delle seconde cure accertava la sussistenza in capo al Condominio Beta della responsabilità da cose in custodia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., con il riconoscimento di un concorso di colpa in capo alla appellante ai sensi dell'art. 1227 c.c..

Sulla quantificazione del danno, la Corte di Appello di Ancona ha ritenuto *“pienamente coerente ed esaustiva”* la CTU espletata in primo grado, la quale ha riconosciuto in capo all'appellante una invalidità del 9% (micropermanente), ed accertato *“che i postumi riportati incidono negativamente ed in misura medio elevata sulla cenestesi lavorativa di Tizia senza che sia possibile attenuare o eliminare i postumi con protesi o terapie”*.

Ne consegue che per la quantificazione del danno è stato necessario valutare la cenestesi lavorativa applicando l'orientamento costante della Corte di legittimità in ragione del quale *“il danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere*

ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto”[3].

Il giudice di seconde cure, applicando le Tabelle di Milano del 2024 ha valutato il danno subito da Tizia – tenuto conto anche del concorso di colpa della medesima ai sensi dell’art. 1227 c.c., del 60% – nella misura del 9% di invalidità, aumentato in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., del 10% in ragione della cenesesi lavorativa; non ha ritenuto liquidabile il danno morale *“considerata la fattispecie di responsabilità accertata (responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.)”*.

Quanto alla domanda di manleva avanzata dal Condomino Beta nei confronti di Mevio in proprio e quale rappresentante legale della società Epsilon, amministratore al momento del fatto illecito la Corte del gravame, ritenendola fondata ha così argomentato.

Secondo la ricostruzione fattuale, l’amministratore in carica al momento del sinistro avrebbe omesso la corresponsione del premio assicurativo per la copertura dei danni da responsabilità civile sebbene il pagamento del medesimo fosse stato inserito all’interno del bilancio ed approvato con il piano di riparto e nel bilancio consuntivo nonché *“nel bilancio preventivo 2013 e relativi piani di riparto, che erano stati approvati con l’assemblea del 5/6/2013 con cui era stato nominato amministratore”*.

Orbene, l’Amministratore di condominio negava l’imputabilità a suo carico di qualsiasi responsabilità giacché **giustificava la mancanza di copertura assicurativa con l’incapienza del conto corrente** del condominio *“determinata della morosità dei condomini nel pagamento degli oneri condominiali”*.

Richiamava altresì l’applicabilità dell’art. 1719 c.c., il quale dispone che *“il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome”*.

Ciò posto, la Corte distrettuale ha giudicato il mancato pagamento dell’indennizzo a seguito del sinistro conseguente all’omesso pagamento della polizza assicurativa quale grave inadempimento imputabile all’amministratore.

Infatti è onere dell’amministratore di condominio *“provvedere alla gestione ordinaria del condominio e dei suoi interessi, tra cui il pagamento delle utenze e delle rate delle polizze assicurative in corso”*.

Ebbene, l’adempimento del rapporto di mandato richiede non solo la diligente esecuzione degli atti per i quali il mandato è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali nonché di quelli ulteriori che dei primi costituiscano il necessario completamento.

Ai sensi dell’art. 1708 c.c., laddove l’amministratore avesse ritenuto o valutato come insufficienti i fondi presenti all’interno del conto corrente condominiale, **avrebbe dovuto al**

contrario avvisare la compagine condominiale della ridetta circostanze e chiedere alla medesima di *“effettuare nel più breve tempo possibile un’integrazione dei pagamenti per poter far fronte alle spese occorrenti”*, cosa che nel caso di specie non è stata eseguita o comunque non provata da parte del rappresentante della compagine condominiale, il quale da ultimo si è unicamente limitato ad allegare *“un unico atto di diffida ad effettuare il pagamento nei confronti di un solo condomino moroso, senza alcuna indicazione della necessità di pagare il premio assicurativo”*.

Il medesimo pertanto non ha dimostrato, per andare esente da responsabilità, di aver fatto tutto il possibile (informazione condomini, fissazione assemblea condominiale, recupero somme presso i morosi) per procurarsi il denaro sufficiente e di aver eseguito il pagamento non appena messo in condizione, dalla compagine condominiale, di poterlo fare, cui consegue in definitiva una sua responsabilità per le conseguenze patrimoniali derivate dall’omesso pagamento del premio in scadenza.

Infine, quanto alla domanda di manleva avanzata da Mevio nei confronti delle due compagnie assicuratrici la Corte di Appello di Ancora ha ritenuto non accoglibile la richiesta.

Le polizze concluse con la impresa Gamma e con l’impresa Delta, sono state stipulate dal medesimo in proprio e non già in qualità di rappresentante legale della società Epsilon all’epoca dei fatti amministratore di condominio; inoltre, le polizze avevano ad oggetto unicamente la responsabilità civile per l’esercizio dell’attività di amministratore di condominio, ma non anche la diversa responsabilità ai sensi dell’art. 2991 c.c. quale socio della società.

Peraltro, la polizza conclusa con la compagnia Gamma conteneva al suo interno clausole *“claims made”*, in ragione delle quali la copertura assicurativa a differenza del modello tipico *loss occurrence* è applicabile solo per le richieste di risarcimento (*claim*) avanzate nel periodo di validità della polizza (nel caso per cui è lite la domanda è del dicembre 2020 ed il contratto cessato nel giugno 2020).

La responsabilità imputata all’amministratore era comunque esclusa dalle coperture assicurative che escludevano l’operatività della polizza per fatti o circostanze di cui la parte al momento della stipula del contratto sia consapevole, che potranno dare origine a richieste di risarcimento.

Orbene, nel caso per cui è lite risulta irrilevante la circostanza che non fosse stata ancora notificata all’amministratore Mevio l’atto di citazione per responsabilità professionale, dal momento che il fatto costitutivo, a lui ben noto, circa il mancato pagamento del premio assicurativo, gli era stato formalmente contestato sin dal 2013.

[\[1\]](#) Cass. Civ. n. 7403/2007

[\[2\]](#) Cass. Civ. SS. UU., n.20943/2022

[\[3\]](#) Cass. Civ. n. 16628/2023

Master di specializzazione

**Gestire il condominio nel diritto vivente:
strumenti, casi e prospettive**

Scopri di più

DIRITTO E PROCEDIMENTO DI FAMIGLIA

Autosufficienza del figlio maggiorenne e revoca dell'assegnazione della casa familiare

di **Giuseppina Vassallo, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Strumenti per l'attuazione dei provvedimenti della famiglia e le sanzioni per inadempimenti e violazioni

Scopri di più

Cassazione civile sez. I, ordinanza del 17/09/2025, n.25535

Mantenimento figlio maggiorenne – revoca assegnazione casa familiare

(Art. 337 sexies e septies c.c.)

Massima: *“Il figlio venticinquenne che ha terminato i suoi studi e che ha iniziato una sua attività di impresa è considerato autosufficiente economicamente e ciò comporta la revoca dell'assegnazione della casa familiare anche se continua la convivenza con il genitore”.*

CASO

Nell'ambito di procedimenti iniziati per la modifica delle condizioni di divorzio, il tribunale stabilisce la revoca dell'assegnazione della casa familiare al padre, per la raggiunta autosufficienza del figlio, con lui convivente.

Il padre e il figlio in via autonoma propongono reclamo in Corte d'appello contro la decisione. La casa familiare, una villa di prestigio con parco, era stata assegnata in sede di divorzio al padre nell'interesse del figlio, il quale dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore, grazie al supporto economico del padre e della zia paterna, aveva deciso di iniziare un'attività imprenditoriale utilizzando, come sede dell'impresa individuale, la casa familiare dove comunque continuava a vivere con il padre.

La Corte d'appello respingeva entrambi i reclami sostenendo che il ragazzo venticinquenne aveva ormai da tempo raggiunto la maggiore età e l'attività intrapresa dopo gli studi – dopo aver fatto anche esperienze all'estero nel settore – lo rendeva autosufficiente economicamente. Confermava quindi la revoca dell'assegnazione della casa familiare essendo venuti meno i presupposti.

Padre e figlio hanno proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi.

I giudici dell'appello avrebbero stabilito come "assioma" l'equivalenza tra ingresso nel mondo del lavoro e raggiungimento dell'indipendenza economica, senza accertare l'effettivo conseguimento, da parte del figlio, di un livello reddituale tale da consentirgli un'esistenza libera e dignitosa.

Inoltre, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che fosse venuta meno la natura di casa coniugale per il solo fatto che in quell'immobile era stata stabilita la sede sociale dell'impresa, stante l'ancora attuale convivenza del figlio con il padre.

SOLUZIONE E PERCORSO ARGOMENTATIVO SEGUITO DALLA CASSAZIONE

La definizione di autosufficienza

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. La decisione e la motivazione dei giudici della Corte di appello di Torino è corretta e in linea con la recente giurisprudenza in materia. Il figlio si considera economicamente autosufficiente quando raggiunge l'indipendenza economica o è nella condizione di poter essere economicamente autonomo. Si considerano a tal fine l'età e il livello di competenze raggiunte, oltre all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa. Assume rilievo anche la condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età verso la ricerca dell'autosufficienza.

Il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludere se lo stesso ha iniziato un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, e non rilevano le eventuali circostanze successive – come la perdita del lavoro o il fallimento di una attività – che lo rendano momentaneamente privo di sostentamento.

L'eventuale perdita del reddito non fa rivivere l'obbligo di mantenimento, i cui presupposti sono già cessati. In tali casi, l'unico obbligo che può rimanere in capo al genitore è quello di corrispondere gli alimenti come persona adulta ai sensi dell'art. 433 c.c..

La revoca dell'assegnazione della casa familiare.

La normativa vigente (art. 337 sexies c.c.) prevede che si disponga il diritto di assegnazione della casa familiare solo in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti. Il giudice assegna la casa familiare nell'esclusivo interesse dei figli di rimanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, e mantenere le consuetudini di vita antecedenti alla separazione dei genitori.

In mancanza di figli, infatti, il giudice non può statuire sulle questioni inerenti la casa coniugale a definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti.

Recentemente la Corte di Cassazione ha precisato che la revoca dell'assegnazione della casa familiare ha come esclusivo presupposto l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli

alla conservazione dell'habitat domestico in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e del conseguimento dell'autosufficienza economica o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (Cass. Civ. 20 novembre 2023, n. 32151).

Seminario di specializzazione

Strumenti per l'attuazione dei provvedimenti della famiglia e le sanzioni per inadempimenti e violazioni

Scopri di più

CRISI DI IMPRESA

Esercizio dell'azione revocatoria e atto interruttivo della prescrizione

di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

Diritto della proprietà intellettuale

Scopri di più

Cass. civ., sez. I, 11 agosto 2025, n. 23055, Pres. Terrusi – Est. Zuliani

[1] Azione revocatoria ordinaria – Termine di prescrizione – Interruzione.

In virtù del chiaro e ineludibile testo dell'art. 2943, comma 1, c.c., “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale inizia il giudizio”, anche nel caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (oggi abrogato e sostituito dall'art. 281-decies c.p.c.), il termine di prescrizione non è interrotto dal solo deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, essendo a tal fine necessaria la successiva notificazione del ricorso integrato dal decreto del giudice che fissa l'udienza per la comparizione delle parti, ferma la rilevanza della scissione per il notificato e il notificante operante nella notificazione degli atti processuali.

CASO

[1] Un istituto di credito, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., *ratione temporis* applicabile, proponeva azione revocatoria ordinaria per la dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo compiuto da una s.r.l. in liquidazione nei confronti di un'altra s.r.l.; dichiarata fallita la dante causa, la curatela subentrava nell'esercizio dell'azione ex art. 2901 c.c. È fondamentale evidenziare come il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria, previsto dall'art. 2903 c.c., non fosse ancora trascorso al momento del deposito del ricorso in tribunale, ma risultasse spirato al momento della notificazione alle due s.r.l. convenute del ricorso medesimo e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.

L'adito Tribunale di Cosenza, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da una delle due convenute – la quale, per l'appunto, rilevava come al momento dell'avvenuta notificazione del ricorso e del decreto il predetto termine quinquennale risultasse già spirato – accoglieva la domanda attorea dichiarando l'inefficacia dell'atto dispositivo compiuto, con decisione poi confermata, all'esito del giudizio di seconde cure, dalla Corte d'Appello di Catanzaro.

Avverso tale decisione, la convenuta soccombente interponeva ricorso per cassazione denunciando, in relazione all'art. 360, n. 3), c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2903 c.c., per avere la sentenza impugnata tenuto conto dell'effetto interruttivo del deposito del ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.*, in luogo della conoscenza dell'atto impugnativo avvenuto per la parte con la successiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte ha giudicato il ricorso fondato.

La pronuncia che si commenta, come sarà subito più chiaro, sembra segnare un ritorno al passato, nella misura in cui ricollega nuovamente l'efficacia interruttiva del termine di prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria *ex art. 2903 c.c.* all'avvenuta notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza (ieri, *ex artt. 702-bis e ss. c.p.c.*; oggi, *ex artt. 281-decies e ss. c.p.c.*).

Anzitutto la Suprema Corte muove dall'inequivocità del dato testuale di cui all'art. 2943, 1° co., c.c. (secondo cui «La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio»), quale norma suscettibile di trovare applicazione a prescindere dalla forma dell'atto (citazione o ricorso) con cui si introduce il giudizio.

In secondo luogo, viene esclusa la fondatezza di una possibile questione di legittimità costituzionale inerente alla perdita del controllo, da parte del titolare del diritto, sui tempi di emissione del decreto di fissazione dell'udienza, almeno nel caso in cui – come è per l'azione revocatoria ordinaria – egli rimane libero di optare per il rito ordinario e, quindi, per l'avvio del giudizio mediante atto di citazione: in altre parole, almeno nei casi in cui l'azione revocatoria venisse avviata all'approssimarsi del termine di prescrizione, si renderebbe opportuno per l'attore optare per le forme del rito ordinario.

Così riattribuita, ai fini *de quibus*, rilevanza alla notificazione del ricorso, all'evidente scopo di sterilizzare i rischi legati alla circostanza che il perfezionamento della fattispecie interruttiva dipenda da attività non imputabili al titolare del diritto fatto valere, la Cassazione rispolvera poi la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, ritenendola applicabile – sulla scia di quanto affermato dalla celebre Cass. civ., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24822 – agli effetti sostanziali degli atti processuali quando – come nel caso di specie – “il diritto non si può far valere se non con un atto processuale”.

Poiché, infatti, nella fattispecie che stiamo considerando il titolare del diritto è esposto non soltanto ai tempi di emissione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ma anche a quelli di successiva notificazione, si rivela opportuno evitare che lo stesso si veda addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso.

QUESTIONI

[1] La questione giuridica sottoposta alla Cassazione, e ben compendiata all'interno del provvedimento che si commenta, riguarda dunque se, in caso di azione revocatoria ordinaria avviata con ricorso introduttivo del procedimento sommario di cognizione (*ratione temporis* vigente; ma la medesima questione può oggi porsi con riguardo al ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione ex art. 281-*decies* c.p.c.), l'interruzione della prescrizione conseguente all'avvio del giudizio si verifichi al momento del deposito del ricorso, ovvero soltanto nel momento in cui lo stesso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, viene notificato alla parte convenuta.

Il tema è senz'altro destinato a venire in rilievo anche in materia concorsuale, in relazione all'azione revocatoria ordinaria esperibile dal curatore ex art. 165 CCII, assoggettata ai termini di proponibilità di cui al successivo art. 170.

La questione interpretativa, come noto, si pone in quanto l'art. 2943, 1°co., c.c., nella parte in cui prevede che «La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio», non sembra adattarsi appieno ai giudizi introdotti mediante ricorso, e riguardo ai quali gli effetti propri della litispendenza, ex art. 39, 3°co., c.p.c., si producono dal momento del deposito dello stesso.

Sono oramai noti gli estremi del dibattito insistente sulla questione tratteggiata, che in particolare vede contrapporsi due distinti orientamenti, che è qui solo il caso di ricordare con estrema sintesi.

La soluzione prescelta dalla Corte d'Appello di Catanzaro, avversata dalla s.r.l. convenuta, e che fa derivare l'effetto interruttivo del termine prescrizionale dell'azione revocatoria ordinaria dal mero deposito del ricorso ex art. 702-*bis* c.p.c., affonda le proprie radici nel precedente di cui a Cass. civ., 15 settembre 2021, n. 24891 (in *Giur. it.*, 2022, 1374 ss., con nota sostanzialmente adesiva di B. Gambineri, *Azione revocatoria proposta con ricorso e interruzione della prescrizione: la Cassazione corregge il tiro*; la pronuncia è stata criticata, invece, da R. Tiscini, *L'interpretazione della Corte di cassazione sull'interruzione della prescrizione, tra pendenza della lite e notificazione della domanda giudiziale: un tema complesso, una lettura discutibile*, in *www.judicium.it*, 27 dicembre 2021), la quale, avendo riguardo a una fattispecie identica a quella oggetto del presente commento, ha individuato il *dies a quo* dell'effetto interruttivo della prescrizione nel deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito. La principale argomentazione portata a sostegno di tale opinione – secondo la quale il riferimento alla “notificazione” contenuto nell'art. 2943, 1°co., c.c., altro non sarebbe se non una sineddoche di “pendenza del giudizio” – riguarderebbe, in particolare, l'opportunità di evitare di addossare sull'attore i rischi legati ai ritardi nell'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, in quanto attività imputabili a soggetti terzi.

Tale precedente, cui ha aderito la corte di merito nel caso in esame, appare però del tutto isolato, essendosi in ciò contrapposto a un precedente indirizzo, piuttosto consolidato. Il riferimento è ai principi espressi, in particolare, da Cass. civ., 12 settembre 2019, n. 22827, la quale, nell'impossibilità di superare il dato testuale di cui all'art. 2943, 1°co., c.c., e nella

necessità di qualificare l'atto interruttivo della prescrizione quale atto unilaterale recettizio, aveva a suo tempo chiarito che in caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso *ex art. 702-bis* c.p.c. (oggi, *ex art. 281-decies* c.p.c.), il termine di prescrizione non sia validamente interrotto dal solo deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito: peraltro, trattandosi di azione che può essere introdotta a scelta dell'attore sia con ricorso che con atto di citazione, non sussiste l'esigenza di evitare che sul soggetto che agisce in giudizio ricadano i tempi di emanazione del decreto di fissazione dell'udienza, ben potendo egli optare per le forme del rito ordinario allo scopo di sottrarsi ai rischi descritti.

Master di specializzazione

Diritto della proprietà intellettuale

[Scopri di più](#)

DIRITTO BANCARIO

Clausola di salvaguardia e usura originaria

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Master di specializzazione

Contenzioso bancario: tutela del cliente e strategie difensive

Scopri di più

La c.d. clausola di salvaguardia è una previsione contrattuale, spesso inserita nei contratti di mutuo, finalizzata a impedire il superamento del tasso-soglia usura da parte degli interessi di mora, con effetto sostitutivo automatico dell'eventuale tasso usurario con il tasso-soglia pro tempore vigente.

La legittimità della clausola di salvaguardia è dibattuta quanto alla possibilità di operare proficuamente in riferimento all'usura originaria.

Al riguardo, è argomentato che l'apposizione della clausola di salvaguardia esclude l'illegittimità della pattuizione degli interessi moratori già oltre soglia all'atto della stipula del contratto di finanziamento (usura originaria), sul presupposto che tale clausola sia intesa non ad eludere, ma ad assicurare il rispetto della normativa antiusura sia al momento della conclusione del rapporto sia nel corso del suo successivo svolgimento (Trib. Torino 26.6.2018; Trib. Milano 8.2.2019; Trib. Milano 9.4.2019; App. Napoli 19.2.2020; App. Milano 15.7.2020; App. Bologna 10.5.2022. *Contra* Trib. Marsala 14.6.2016; Trib. La Spezia 18.2.2020).

È sostenuto che, nella fattispecie, l'indicazione del tasso di mora usurario *ab origine* sia meramente teorica, in quanto, per effetto della clausola di salvaguardia anch'essa prevista in contratto, la banca non avrebbe mai potuto richiedere la corresponsione di interessi di mora in tale misura, dovendosi limitare, in tutti i casi in cui il meccanismo di calcolo contrattualmente previsto avesse portato al superamento della soglia di legge, a richiederli entro i limiti normativamente consentiti (App. Torino 5.5.2020).

Dello stesso tenore sono le conclusioni di parte della Cassazione: la clausola di salvaguardia prevede, nella determinazione degli interessi di mora da applicare, il contenimento entro il tasso-soglia; il tasso, quindi, è *ab origine*, attraverso detto automatico correttivo, determinato e pattuito entro il tasso-soglia e non può in alcun caso ritenersi usurario (Cass. n. 27586/2019).

Un tale approccio appare in palese contraddizione con il chiaro dettato normativo, secondo cui «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi

o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento» (art. 1, comma 1, L. 24/2001): la previsione penale menzionata è una disposizione imperativa di rango pubblicistico, quindi inderogabile dall'autonomia privata delle parti.

Peraltro, non appaiono immediatamente evidenti i motivi per cui un operatore diligentemente qualificato quale la banca – tenuto al rispetto di vincolanti regole di correttezza, buona fede nonché trasparenza bancaria – debba pattuire *ab origine*, pur conoscendo i tassi-soglia pro tempore vigenti, un tasso di interesse usurario, affidandone la legittimità alla clausola di salvaguardia, la quale appare ragionevolmente giustificata se predisposta per gestire situazioni (non in essere all'atto della stipula del finanziamento) che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione del rapporto di durata.

Condivisibili sono, dunque, i rilievi dell'ABF, secondo cui, in un'evenienza di questo genere (tasso usurario *ab origine*), la clausola di salvaguardia viene ad assumere «i tratti sostanziali della clausola di stile: non essendo ipotizzabile che l'impresa bancaria predisponente fissi un carico economico eccedente il tasso-soglia e che – nello stesso preciso momento – si porti a ridurre lo stesso al limite della soglia» (ABF Napoli n. 779/2022).

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27106 del 18 ottobre 2024, ha finalmente chiarito che la clausola di salvaguardia, solitamente prevista nei contratti di finanziamento per evitare che l'istituto di credito applichi interessi (soprattutto) di mora usurari, non è idonea a escludere in radice l'usurarietà originaria degli interessi (sia corrispettivi che di mora).

In particolare, la Corte ha precisato che «una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quanto non sia già nullo, rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso – caratterizzata dal suo movimento fisiologico – che, in assenza di tale clausola, renderebbe nullo il contratto».

In definitiva, la clausola di salvaguardia può essere validamente stipulata solo per garantire la validità di clausole non affette da nullità originaria, in relazione a variazioni sopravvenute del tasso di interesse, come i movimenti dell'Euribor, che potrebbero altrimenti renderle nulle. Diversamente opinando, si dovrebbe sostenere che la clausola di salvaguardia possa sanare un vizio di nullità originaria derivante dalla pattuizione di un tasso illecito per gli interessi moratori, il che è incompatibile con il carattere imperativo della normativa sull'usura.

Infine, la clausola sugli interessi di mora deve essere considerata separata e autonoma rispetto alla clausola di salvaguardia. Qualora essa contrasti con i limiti di legge, è nulla indipendentemente dalla clausola di salvaguardia, che non può conferire effetti sananti *ab origine* (Cass. n. 27106/2024).

Seminari di specializzazione

CONTENZIOSO BANCARIO: QUESTIONI OPERATIVE E SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI

[Scopri di più >](#)

OPINIONI E ISTITUZIONI

AI e digitalizzazione: l'innovazione che ridisegna il lavoro degli Studi professionali

di **Milena Montanari**



Ripensare l'organizzazione dello Studio

La gestione dei documenti, la velocità delle comunicazioni e la necessità di processi interni più lineari sono sfide quotidiane per ogni Studio legale. Digitalizzare significa costruire un metodo di lavoro più solido e accessibile, riducendo i passaggi manuali e aumentando la tracciabilità delle attività. È un'evoluzione che permette di **liberare tempo e risorse** per ciò che davvero genera valore: **l'attività consulenziale e la relazione con il cliente**.

Intelligenza artificiale e digitalizzazione per il futuro degli Studi professionali

Il **4 dicembre 2025, dalle 15.00 alle 17.00**, una diretta web gratuita dal titolo "Intelligenza artificiale e digitalizzazione per il futuro degli Studi professionali" accompagnerà gli avvocati nell'esplorazione delle tecnologie che stanno trasformando il lavoro degli Studi.

Il programma affronta cinque aree chiave: digitalizzazione dei documenti e dei processi; applicazioni dell'AI per la redazione degli atti e la gestione delle relazioni con la clientela; quadro normativo europeo e italiano sull'intelligenza artificiale; sicurezza e tutela dei dati; casi pratici di implementazione delle nuove soluzioni digitali.

Guidata dall'**avv. Giuseppe Vitrani** e da **Gianni Marchitello**, consulente applicativo TeamSystem, la sessione offrirà un taglio operativo con esempi applicativi presentati attraverso le procedure software TeamSystem.

Norme e sicurezza: la cornice che orienta le scelte

L'adozione di strumenti digitali e di intelligenza artificiale porta con sé **temi di responsabilità e conformità**. La regolamentazione europea e italiana, la protezione dei dati personali, la conservazione digitale e le misure di sicurezza informatica costituiscono il perimetro entro cui ogni Studio deve muoversi.

Avere consapevolezza di questo quadro permette di operare scelte strategiche, selezionare gli strumenti più adeguati e garantire ai clienti una gestione sicura e trasparente delle informazioni.

Un approccio pratico per costruire valore

La trasformazione digitale non è un percorso teorico, ma un cambiamento che si misura attraverso risultati concreti: una gestione più ordinata delle informazioni, processi più rapidi, un dialogo più immediato con la clientela e un utilizzo più efficiente delle competenze interne.

Affiancare le tecnologie a esempi reali e procedure operative aiuta lo Studio a orientarsi, evitando approcci sperimentali e puntando invece su soluzioni efficaci e già testate.

L'iniziativa del 4 dicembre offre ai professionisti **una guida chiara e applicabile per comprendere come digitalizzazione e AI possano integrarsi nell'attività quotidiana dello Studio**. Grazie alla combinazione tra contenuti normativi, dimostrazioni pratiche e strumenti applicativi, l'evento rappresenta un'opportunità concreta per migliorare la propria organizzazione e incrementare il valore offerto ai clienti.

[Clicca qui](#) e trasforma l'innovazione in un vantaggio reale!



The banner features a yellow background with a woman on the right side. On the left, the logos for Euroconference (Centro Studi Forense) and TeamSystem are displayed. The central text reads: 'EVENTO GRATUITO INTELLIGENZA ARTIFICIALE e DIGITALIZZAZIONE per il FUTURO degli studi professionali in diretta web il 4 dicembre - scopri di più >'. The woman on the right is smiling and gesturing towards the text.

COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

Come cambierà il settore legale nel 2026

di **Mario Alberto Catarozzo** - Coach, Formatore, Consulente – CEO di MYPlace Communications

Master di specializzazione

Negoziare e comunicazione strategica per avvocati: strumenti pratici per gestire

Scopri di più

Il settore legale si trova alla vigilia di una trasformazione epocale. Mentre il 2026 si avvicina, avvocati, studi legali e professionisti del diritto si preparano ad affrontare cambiamenti senza precedenti, guidati principalmente dall'intelligenza artificiale, dalla digitalizzazione dei processi e da nuove normative che ridefiniscono i confini della professione. L'adozione dell'intelligenza artificiale nel settore legale non è più una questione di "se", ma di "come". Secondo recenti studi, il 34% degli studi legali utilizza già regolarmente l'AI, mentre un ulteriore 25% la impiega occasionalmente. Nel 2026, questa percentuale è destinata a crescere esponenzialmente, con l'IA che passerà dall'essere un semplice strumento di supporto a diventare un vero e proprio partner strategico nella pratica legale quotidiana.

Le applicazioni dell'intelligenza artificiale generativa stanno rivoluzionando attività che tradizionalmente richiedevano ore di lavoro manuale. L'automazione documentale, già consolidata in molti studi, si evolverà verso sistemi sempre più sofisticati capaci non solo di produrre contratti standard, ma di personalizzarli in base al contesto specifico, analizzando precedenti giurisprudenziali e suggerendo clausole ottimali. Strumenti di predictive analytics trasformeranno dati storici in previsioni concrete sull'esito di controversie legali, permettendo agli avvocati di sviluppare strategie processuali più efficaci e di offrire ai clienti valutazioni dei rischi sempre più accurate.

La ricerca giurisprudenziale, che storicamente consumava una parte significativa del tempo dei professionisti, subirà una metamorfosi completa. Nel 2026, sistemi di AI saranno in grado di scandagliare banche dati sterminati in pochi secondi, identificando precedenti rilevanti, estraendo principi di diritto applicabili e persino suggerendo argomentazioni legali basate su casi analoghi. Questo permetterà agli avvocati di dedicare più tempo all'analisi strategica e al rapporto con il cliente, piuttosto che alla mera ricerca di informazioni.

Il nuovo quadro normativo: l'AI Act e la legge italiana

L'Europa ha tracciato la strada con l'AI Act, normativa pionieristica che regola l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in tutti i settori, incluso quello legale. L'Italia ha seguito con la

Legge 132/2025, che per la prima volta affronta in modo organico e sistematico l'impatto delle tecnologie AI sulle professioni intellettuali, stabilendo principi chiari per l'utilizzo responsabile di questi strumenti.

Il nuovo quadro normativo stabilisce che l'intelligenza artificiale può essere utilizzata come supporto nelle attività legali, ma con alcune condizioni inderogabili. Gli avvocati devono garantire trasparenza verso i clienti circa l'uso di strumenti di AI, mantenere sempre il controllo finale sul lavoro prodotto e assumere piena responsabilità per i contenuti generati con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. L'articolo 13 della Legge 132/2025 chiarisce che l'IA è ammessa come strumento di supporto, ma la prevalenza del giudizio umano resta indiscussa.

Questa regolamentazione riflette un approccio equilibrato: da un lato riconosce le enormi opportunità offerte dall'AI per aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi legali, dall'altro pone paletti etici e professionali per garantire che la tecnologia non sostituisca il giudizio critico e la responsabilità dell'avvocato. Nel 2026, gli studi legali che sapranno navigare questo nuovo panorama normativo, implementando protocolli interni di governance dell'AI, avranno un vantaggio competitivo significativo.

Legal tech e automazione: ridisegnare i flussi di lavoro

L'ondata di innovazione tecnologica nel settore legale va ben oltre l'intelligenza artificiale. Il concetto di "legal tech" abbraccia un ecosistema variegato di soluzioni digitali che stanno ridisegnando radicalmente i flussi di lavoro degli studi legali. Piattaforme cloud-based permettono la gestione centralizzata dei fascicoli, la collaborazione in tempo reale tra professionisti e l'accesso ai documenti da qualsiasi dispositivo, aumentando la flessibilità operativa. Gli strumenti di data analytics e business intelligence stanno trasformando il modo in cui gli studi legali misurano le proprie performance, analizzano la redditività delle diverse aree di pratica e prendono decisioni strategiche basate su dati concreti piuttosto che su intuizioni. Sistemi di gestione del tempo e della fatturazione integrati con AI possono automatizzare processi amministrativi che tradizionalmente sottraevano tempo prezioso ai professionisti.

L'automazione sta liberando gli avvocati da compiti ripetitivi e a basso valore aggiunto. Attività come la compilazione di moduli standard, la gestione delle scadenze processuali, il monitoraggio delle comunicazioni con i tribunali o la redazione di atti routine possono essere delegate a sistemi automatizzati, permettendo ai professionisti di concentrarsi su aspetti che richiedono competenze specificamente umane: il ragionamento giuridico complesso, la negoziazione, la consulenza strategica e la relazione empatica con il cliente.

Blockchain e smart contracts: verso una nuova concezione del diritto contrattuale

Mentre l'intelligenza artificiale domina il dibattito sulla trasformazione del settore legale, un'altra tecnologia si prepara a fare la sua comparsa definitiva nel 2026: la blockchain. Secondo previsioni di esperti del settore, l'88% dei professionisti legali ritiene che gli smart

contracts basati su blockchain ridurranno i costi di compliance normativa del 30% o più entro il 2027. Gli smart contracts – contratti auto-eseguibili scritti in codice e registrati su blockchain – rappresentano una vera e propria rivoluzione nel modo di concepire gli accordi legali. Questi strumenti permettono l'esecuzione automatica di clausole contrattuali quando determinate condizioni si verificano, eliminando la necessità di intermediari e riducendo drasticamente i tempi e i costi di implementazione. Nel settore finanziario, negli accordi commerciali internazionali e nella gestione della proprietà intellettuale, gli smart contracts stanno già mostrando il loro potenziale dirompente.

Per gli avvocati, questa evoluzione comporta una necessità di acquisire competenze completamente nuove. Non basta più comprendere la logica giuridica tradizionale; occorre familiarizzare con linguaggi di programmazione, comprendere i meccanismi della tecnologia blockchain e saper tradurre clausole legali in codice eseguibile. Gli studi legali più innovativi stanno già formando team interdisciplinari che uniscono competenze legali e tecnologiche, preparandosi a un futuro in cui la consulenza contrattuale includerà necessariamente una componente tecnologica.

La rivoluzione delle competenze: formazione continua come imperativo

Di fronte a questa trasformazione così radicale, emerge con forza la necessità di un profondo rinnovamento delle competenze dei professionisti legali. Le università e le scuole di formazione stanno già adeguando i loro programmi, ma la vera sfida riguarda i professionisti già attivi, che devono integrare nuove competenze digitali nel loro bagaglio di conoscenze consolidate.

In Italia sono nate diverse iniziative dedicate alla formazione in legal tech e intelligenza artificiale applicata al diritto. Master e corsi di specializzazione in Tech Law e Digital Transformation stanno proliferando, rispondendo a una domanda crescente di professionisti che vogliono rimanere competitivi nel nuovo scenario. Le competenze chiave per l'avvocato del 2026 includono non solo la padronanza di strumenti tecnologici specifici, ma anche una comprensione profonda del diritto applicato alle tecnologie emergenti. La capacità di gestire e interpretare grandi quantità di dati, la conoscenza delle normative sulla privacy e la cybersecurity, la familiarità con i principi di design thinking applicato al mondo legale (legal design), diventano elementi distintivi del professionista moderno. Chi non investirà in formazione continua rischia di trovarsi progressivamente ai margini di un mercato sempre più competitivo ed esigente.

L'evoluzione del modello di business degli studi legali

La trasformazione tecnologica non cambia solo il “come” si lavora, ma anche il “quanto” si guadagna e il “come” si strutturano le parcelle. Il modello tradizionale basato sul tariffario orario, già sotto pressione da anni, subirà una accelerazione verso formule alternative di pricing. Con l'automazione che riduce drasticamente il tempo necessario per molte attività, gli studi legali dovranno ripensare il loro posizionamento sul mercato e il modo in cui valorizzano

i propri servizi.

Emergeranno modelli basati su abbonamenti per servizi legali continuativi, tariffe fisse per pacchetti di attività standardizzate, formule di success fee legate ai risultati ottenuti. Gli investimenti in tecnologia, pur costosi inizialmente, permetteranno economie di scala che consentiranno di servire più clienti mantenendo o addirittura migliorando i margini. La differenziazione non avverrà più solo sulla reputazione individuale del professionista, ma sulla capacità dello studio di offrire servizi innovativi, efficienti e tecnologicamente avanzati.

Gli studi legali di medie e grandi dimensioni stanno già investendo cifre consistenti in infrastrutture tecnologiche, creando posizioni dedicate come il Chief Technology Officer o il Legal Innovation Manager. Questa professionalizzazione della gestione dell'innovazione rappresenta un cambio di paradigma culturale: da professione artigianale basata principalmente sul talento individuale a organizzazione aziendale che valorizza l'efficienza dei processi e l'integrazione tecnologica.

Il rapporto avvocato-cliente nell'era digitale

La tecnologia sta trasformando profondamente anche la relazione tra avvocato e cliente. Portali online permettono ai clienti di accedere in tempo reale allo stato dei propri fascicoli, consultare documenti, comunicare con i professionisti attraverso sistemi di messaggistica sicuri. Videoconferenze e strumenti di collaborazione digitale rendono meno necessari gli incontri fisici, ampliando potenzialmente la base geografica dei clienti che uno studio può servire. Tuttavia, questa digitalizzazione pone anche sfide significative. Il rischio di disumanizzazione del servizio legale è reale: molti clienti cercano nell'avvocato non solo competenza tecnica, ma anche capacità di ascolto, empatia, consulenza umana in momenti spesso difficili della loro vita personale o aziendale. Gli studi legali di successo nel 2026 saranno quelli capaci di trovare il giusto equilibrio tra efficienza tecnologica e calore umano, utilizzando la tecnologia per liberare tempo da dedicare all'ascolto e alla relazione, piuttosto che per sostituirla completamente.

La trasparenza diventerà un valore fondamentale. I clienti, sempre più informati e consapevoli, pretenderanno di capire come vengono utilizzati gli strumenti di AI nei loro fascicoli, quali dati vengono trattati e con quali garanzie di sicurezza. Gli studi che sapranno comunicare in modo chiaro e rassicurante il proprio approccio all'innovazione tecnologica costruiranno relazioni di fiducia più solide.

Cybersecurity e protezione dei dati: priorità assoluta

Con la digitalizzazione crescente, la cybersecurity diventa una priorità assoluta per gli studi legali. I dati trattati dai professionisti del diritto sono spesso estremamente sensibili: informazioni commerciali riservate, dati personali, strategie aziendali confidenziali. Un data breach può non solo causare danni economici enormi, ma anche distruggere la reputazione costruita in decenni di attività. Gli studi legali stanno investendo sempre di più in

infrastrutture di sicurezza informatica, implementando protocolli di crittografia end-to-end, sistemi di autenticazione multifattoriale, backup ridondanti e piani di disaster recovery. La formazione del personale sulle minacce informatiche e sulle best practice di cybersecurity diventa parte integrante della cultura organizzativa. Nel 2026, gli studi più avanzati avranno figure dedicate alla sicurezza informatica o si affideranno a consulenti specializzati per garantire la protezione dei dati dei propri clienti.

La normativa europea sulla protezione dei dati (GDPR) e le sue evoluzioni future continueranno a porre vincoli stringenti sul trattamento delle informazioni. Gli studi legali dovranno dimostrare non solo di essere conformi alle norme, ma di adottare un approccio proattivo alla privacy by design, integrando la protezione dei dati in ogni fase dei propri processi operativi.

Conclusioni: accogliere il cambiamento con responsabilità

Il 2026 rappresenta un punto di svolta per il settore legale. La convergenza tra intelligenza artificiale, blockchain, automazione dei processi e nuove normative sta creando un ecosistema radicalmente diverso da quello in cui operavano le generazioni precedenti di avvocati. Questa trasformazione non è priva di rischi: la tentazione di delegare eccessivamente alla tecnologia, la perdita di competenze tradizionali ancora preziose, il pericolo di creare un sistema legale meno accessibile per chi non ha risorse tecnologiche. Tuttavia, le opportunità superano largamente i rischi. L'AI e le tecnologie digitali possono rendere il servizio legale più efficiente, accessibile ed economico. Possono liberare i professionisti da compiti ripetitivi permettendo loro di concentrarsi sugli aspetti più stimolanti e umani del loro lavoro. Possono aumentare la qualità delle prestazioni riducendo errori e omissioni. La chiave del successo sarà l'approccio: non subire passivamente il cambiamento, ma guidarlo consapevolmente. Gli avvocati e gli studi legali che investiranno in formazione continua, che sperimenteranno nuove tecnologie mantenendo sempre al centro i valori etici della professione, che sapranno bilanciare innovazione e tradizione, saranno i protagonisti del settore legale di domani.

Master di specializzazione

**Negoziazione e comunicazione strategica
per avvocati: strumenti pratici per gestire**

Scopri di più